

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1924)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1971 (V. Stampati nn. 1786 e 2264)

d'iniziativa dei deputati BELCI (1786); BOLOGNA (2264)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1971*

**Proroga delle disposizioni concernenti il fondo
destinato alle esigenze del territorio di Trieste**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alla scadenza del decennio previsto dall'articolo 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni dieci.

Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una Commissione costituita nei modi indicati nell'articolo 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

Per la utilizzazione delle somme stanziare sul fondo di cui al primo comma della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo.